



REGIONE ABRUZZO

**Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
Istruzione, Ricerca e Università**

Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti

POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE IV – Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio

OT 4 “Sostenere il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”

Priorità d’investimento 4.b “Promuovere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia rinnovabile nelle imprese”

Obiettivo specifico 4.2 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazioni di fonti rinnovabili”

Linea di azione 4.2.1

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per l’efficientamento energetico di edifici e sedi di attività produttive

Dotazione finanziaria 10.000.000,00 Euro

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014

Artt. 38, 40 e 41

Indice

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO.....	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	2
ARTICOLO 3 – ADEMPIMENTI RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO .	4
ARTICOLO 4 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
ARTICOLO 5 – RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.....	7
ARTICOLO 6– INVESTIMENTI FINANZIABILI.....	8
ARTICOLO 7 – REGIME DI AIUTO, INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ.....	10
ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI	12
ARTICOLO 9 – SPESE NON AMMISSIBILI	15
ARTICOLO 10- DURATA DEL PROGETTO.....	16
ARTICOLO 11 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE	16
ARTICOLO 12 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. FUNZIONI E NOMINA	18
ARTICOLO 13 - CRITERI E PROCEDURE DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE	18
ARTICOLO 14 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI	19
ARTICOLO 15 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	23
ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	24
ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE.....	27
ARTICOLO 18 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO.....	28
ARTICOLO 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	29
ARTICOLO 20 – VARIAZIONI E MODIFICHE	29
ARTICOLO 21 - REVOCHE	30
ARTICOLO 22 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	31
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	32
ARTICOLO 24 - TUTELA DELLA PRIVACY	32
ARTICOLO 25- NORME TRANSITORIE E FINALI.....	32
ARTICOLO 26 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	33

Articolo 1- DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. Il presente Avviso intende sostenere, con aiuti in regime di esenzione, le imprese che, all'interno di unità operative ubicate nel territorio regionale, realizzino investimenti per l'autoconsumo, volti all'efficientamento energetico o alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili da parte delle PMI e, per le Grandi imprese, all'installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento.
2. Il bando dà attuazione all'Asse IV *"Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio"* del Programma Operativo Regionale dell'Abruzzo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativo al periodo 2014-2020 ed in particolare alla seguente Azione: IV.2.1 *"Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza"*, come modificata con Decisione C(2018) 18 final del 09-01-2018 e ss.mm.ii, che ha ampliato i campi di intervento di cui all'Allegato I al Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014.
3. Le candidature devono essere presentate esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica della Regione Abruzzo.
4. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto degli artt. 38, 40 e 41 del Reg. (UE) n. 651/2014.
5. La Regione Abruzzo garantisce, ai sensi dell'art. 7 del Reg.(UE) 1303/2013, che nella preparazione ed attuazione del presente Avviso sono state adottate le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Si precisa che l'uso del genere maschile nell'Avviso e nella relativa modulistica, per indicare le persone, è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Le definizioni contenute nel presente Avviso sono, con riferimento agli Aiuti di Stato, quelle di cui al Regolamento (UE) n.651/2014, alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25-10-2012 e alla Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01 *"Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020"*.

Unità operativa oggetto dell'investimento: sede/unità locale e relative pertinenze nella disponibilità dell'impresa a destinazione di uso non abitativo dove il beneficiario svolge abitualmente la propria attività e realizza l'intervento; l'unità operativa, identificata catastalmente nell'Allegato I, deve essere presente nella visura camerale.

Le **categorie di imprese** di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall'allegato I, articolo 2, del Reg. (UE) 651/2014:

- Micro Impresa: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
- Piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

- Media Impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- Grande Impresa: un'impresa che non soddisfa i requisiti delle PMI.

Avvio del progetto: data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima, in ogni caso successiva alla data di presentazione della candidatura, fatta eccezione per lavori e studi preparatori che, ai sensi dell'art. 2 (23) del Reg. 651/2014, non sono considerati come avvio dei lavori.

Efficienza energetica: quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Energia primaria: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.

Fonti di energia rinnovabili (di seguito FER): come definite nella Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01 "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas.

Biomasse: come definite nella Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01 "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica.

Unità di piccola cogenerazione: un'unità con una capacità installata inferiore a 1 MWe.

Unità di micro-cogenerazione: un'unità con una capacità massima inferiore a 50 kWe.

Cogenerazione ad alto rendimento (CAR): cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Un'unità di cogenerazione è definita ad alto rendimento se il valore del risparmio di energia primaria (PES) che ne consegue è almeno del 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore; oppure, nel caso di unità di micro-cogenerazione (< 50 kWe) o piccola cogenerazione (< 1 MWe), se assume un qualunque valore positivo.

Zone assistite 107, par.3, lett. c del Trattato: nr. 35 Comuni Abruzzesi inseriti nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 (Decisione della Commissione Europea C(2016) 5938 del 23.9.2016): Alanno, Ancarano, Atesa, Bolognano, Bussi sul Tirino, Caporciano, Chieti, Collepietro, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cupello, Fossa, Gissi, L'Aquila, Manoppello, Monteodorisio, Mozzagrogna, Navelli, Nereto, Paglieta, Pescosansonesco, Pietranico, Poggio

Articolo 3 – ADEMPIMENTI RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente Avviso assicurano il rispetto delle condizioni generali di cui ai Capi I e II del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché il rispetto delle condizioni specifiche previste dal Capo III, Sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente", artt. 38, 40 e 41 del medesimo Regolamento UE.
2. Il competente Servizio della Direzione Generale trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2 (State Aid Notification Interactive), le informazioni sintetiche ed il testo integrale della misura d'aiuto ai sensi dell'art. 11, lett. a) del Reg. (UE) n. 651/2014, comprese le sue modifiche (artt. 5.2 e 5.3 del presente Avviso), insieme a un link che consente l'accesso al testo integrale della misura di aiuto.
3. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017 nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6 (c.d. Milleproroghe), tenuto conto del Regolamento recante disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.
4. I provvedimenti di concessione degli aiuti danno conto della preventiva consultazione del RNA ed indicano i codici identificativi rilasciati dallo stesso RNA. Tali specificazioni costituiscono condizioni di efficacia del provvedimento di concessione dell'aiuto.
5. I provvedimenti di liquidazione degli aiuti danno conto dell'avvenuta acquisizione della visura sul RNA relativa alla clausola Deggendorf per ciascun beneficiario.
6. I Soggetti proponenti sono tenuti a prendere espressa visione delle condizionalità ex ante aiuti di stato riportate nell'**Allegato IV** al presente Avviso.

Articolo 4 - BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono finanziabili Progetti destinati alla produzione di energia per l'autoconsumo mediante:
 - l'installazione di impianti di efficientamento energetico e di produzione di energia da FER, da parte di micro, piccole e medie imprese (PMI);
 - la realizzazione di impianti di co/trigenerazione da parte delle Grandi imprese.

Le imprese, del settore privato, classificate secondo la definizione di cui Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono risultare in possesso, alla data di presentazione della Domanda di finanziamento (**Allegato I**), dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) avere la sede operativa nel territorio della regione Abruzzo entro la data della prima erogazione dell'agevolazione;

¹ Con Decreto MISE 28 luglio 2017 del *Direttore generale per gli incentivi alle imprese* sono stati forniti i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro e le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese.

- b) essere regolarmente costituite e risultare iscritte nel Registro delle imprese come attive da almeno il 1° gennaio 2017; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
- c) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 nei settori indicati nell'**Allegato V** al presente Avviso. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si fa riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa in cui si realizza l'intervento; la Regione Abruzzo provvede direttamente all'acquisizione della visura camerale aggiornata dell'impresa, per la verifica dell'attività svolta e di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa;
- d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:
 - i. non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
 - ii. non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - iii. non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dalla direttiva 2014/24/UE DEL 26/02/2014;
 - iv. non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni ovvero finanziamenti pubblici;
- f) che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
- h) che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- i) che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- j) che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- k) che l'Impresa non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

- l) che l'Impresa non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
 - m) che l'Impresa non ha dato avvio ai lavori relativi al progetto di cui si chiede il finanziamento, alla data di presentazione della domanda di finanziamento (rif. Art. 2 p.to 23 e Art. 6, par.2 del Reg. 651/2014);
 - n) che l'Impresa non è destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
 - o) che l'Impresa è in regola con la normativa antimafia (rif. Art. 83 D. Lgs.159/2011);
 - p) che l'Impresa abbia la disponibilità dell'unità operativa oggetto dell'intervento finanziabile. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile, in fase di candidatura è necessario autodichiarare il titolo di disponibilità e l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del proprietario/comproprietario all'esecuzione degli interventi sull'involucro edilizio oggetto di domanda;
 - q) che l'Impresa possieda la capacità tecnico-amministrativa e finanziaria (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. d del Reg. 1303/2013);
 - r) che l'Impresa dichiari di realizzare esclusivamente interventi per l'autoconsumo, volti alla all'installazione di impianti di efficientamento energetico, o di co/trigenerazione o di produzione di energia da FER;
 - s) che l'Impresa, relativamente ad interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, dichiari di richiedere il contributo per nuovi impianti;
 - t) che l'Impresa, relativamente ad interventi di co o trigenerazione, dichiari di richiedere il contributo per capacità installate o ammodernate di recente;
 - u) che l'Impresa dichiari il dimensionamento degli impianti finanziabili in termini di kW;
 - v) che l'Impresa dichiari che il progetto non prevede interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivati da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate anche se non ancora in vigore;
 - w) che l'impresa dichiari la conformità del Progetto alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia.
2. L'impresa all'atto della candidatura (**Allegato IV**) deve altresì:
- i. dichiarare di non essere impresa in difficoltà ai sensi del Art. 2 paragrafo 18) Reg. (UE) n. 651/2014;
 - ii. dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali ed incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'art. 4 D.P.C.M. 23/05/2007 (Deggendorf), a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;
 - iii. impegnarsi ad aggiornare l'autodichiarazione relativa alla clausola Deggendorf in occasione di ogni successiva erogazione della Sovvenzione.
3. L'Amministrazione regionale accerta la veridicità delle informazioni relative alla clausola Deggendorf mediante specifica visura presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Articolo 5 – RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad € **10.000.000** a valere sull’Azione 4.2.1., suddivise tra le seguenti Linee di intervento:
 1. **Linea di intervento 1:** € 1.000.000,00 per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 38 del Reg. 651/2014, presentati da PMI (Graduatoria 1);
 2. **Linea di intervento 2:** € 4.000.000,00 per interventi co/trigenerazione ad alto rendimento di cui all’art. 40 del Reg. 651/2014, presentati da Grandi imprese (Graduatoria 2);
 3. **Linea di intervento 3:** € 5.000.000,00 per interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’art. 41 del Reg. 651/2014, presentati da PMI (Graduatoria 3).
2. Eventuali economie su una o più Linee di intervento possono essere utilizzate a vantaggio della graduatoria che presenti ulteriori candidature finanziabili, secondo il seguente ordine di priorità:
 - Linea di intervento 3;
 - Linea di intervento 2;
 - Linea di intervento 1.
3. Se, dopo la pubblicazione della graduatoria, si determinano disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di candidature ritenute ammissibili ma non finanziate sulla Linee di intervento di riferimento; in assenza di candidature finanziabili sulla Linea di intervento di riferimento, si segue l’ordine di priorità di cui al punto che precede.
4. La Regione si riserva, tuttavia, la facoltà di valutare l’assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, a valere sull’azione 4.2.1 del POR FESR 2014-2020, per lo scorrimento delle graduatorie.
5. L’ammontare complessivo di ciascun Progetto presentato (pubblico + privato) non deve essere inferiore a 25.000 Euro di spesa ammissibile. Tale livello minimo di spesa deve essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell’investimento in sede di rendicontazione. Il contributo pubblico massimo concedibile in favore di ciascuna impresa è pari a € 300.000,00 per interventi di efficientamento energetico (Linea 1) e di produzione di energia da fonti rinnovabili (Linea 3) ed a € 1.500.000,00 per interventi di co/trigenerazione (Linea 2).
6. Le imprese possono candidarsi per una sola delle tre Linee di intervento di cui al precedente comma 1.
7. Le imprese che intendono attuare investimenti su più unità operative devono presentare distinte candidature, una per ogni unità operativa.
8. L’agevolazione prevista dall’Avviso viene concessa nella forma tecnica di una Sovvenzione.

Articolo 6– INVESTIMENTI FINANZIABILI

1. Le agevolazioni previste dal presente Avviso riguardano Investimenti supplementari volti alla realizzazione di impianti di efficientamento energetico o di produzione di energia da fonti rinnovabili o all'installazione di impianti di co-trigenerazione ad alto rendimento, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 38², 40³ e 41⁴ del Regolamento (UE) 651/2014.

² **Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica**

1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. A norma del presente articolo, non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:
 - a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
 - b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

4. L'intensità di aiuto non supera il 30% dei costi ammissibili.
5. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, par. 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, par. 3, lettera c), del trattato.

³ **Art. 40 - Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento**

1. Gli aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a capacità installate o ammodernate di recente.
3. La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (56). Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.
4. I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.
5. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

⁴ **Art. 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili**

1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono esentati dall'obbligo di notifica solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Tuttavia, gli aiuti agli investimenti per la conversione di impianti esistenti di biocarburanti prodotti da colture alimentari in impianti di biocarburanti avanzati sono esentati a norma del presente articolo, purché la produzione di colture alimentari sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità.
3. Non sono concessi aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione.
4. L'aiuto non è concesso per le centrali idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo.
5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.
6. I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:
 - a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
 - b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

2. Con esclusione dei solari fotovoltaici che comportano consumo di suolo e degli interventi obbligatori per le imprese (ad es. prescrizioni derivati da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) o necessari a conformarsi a norme dell'Unione già adottate anche se non ancora in vigore, sono finanziabili **Interventi di installazione di impianti finalizzati all'efficientamento energetico o alla produzione di energia da fonti rinnovabili e di co/trigenerazione, la cui energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo della sede operativa oggetto dell'investimento candidato.**
3. Gli interventi finanziabili devono afferire ad una delle seguenti Linee di intervento, articolate nelle tipologie di seguito riportate:

Linee di intervento	Elenco tipologie finanziabili
Linea 1: Efficientamento dei sistemi produttivi e delle strutture delle PMI Art. 38 Reg. 651/2014	Rifasamento elettrico
	Introduzione/sostituzione di motori, pompe, inverter, compressori o gruppi frigoriferi secondo le migliori tecnologie disponibili sul mercato
	Coibentazioni compatibili con i processi produttivi
	Recupero calore di processo da forni, trasformatori, motori o da altre apparecchiature
	Sistemi di ottimizzazione del ciclo vapore
	Isolamento dell'involucro opaco dell'edificio: pareti laterali esterne/interne (es. rivestimento a cappotto) o di quelle a contatto con zone non riscaldate, comprese le coperture, ovvero di tutte le superfici opache disperdenti
	Sostituzione di serramenti ed infissi e/o delle superfici vetrate
	Sostituzione di impianti di riscaldamento/raffrescamento con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza
	Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile
	Sistemi di <i>building automation</i> e sistemi di controllo per l'illuminazione e la climatizzazione interna mediante timer, sensori di luminosità, presenza, movimento, concentrazione di umidità, CO ₂ o inquinanti
Linea 2: Impianti di co/trigenerazione delle Grandi imprese Art. 40 Reg. 651/2014	Sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, sistemi trasporto luce naturale, etc.)
	impianti di co o trigenerazione anche alimentati da FER
Linea 3: Impianti di per la produzione di energia proveniente da FER delle PMI Art. 41 Reg. 651/2014	impianti fotovoltaici integrati nell'involucro edilizio
	mini eolici ubicati all'interno dell'unità produttiva
	impianti idroelettrici
	generatori alimentati da biomassa non derivante da colture alimentari (i biocarburanti da residui, anche residui di derrate alimentari, sono considerati biocarburanti di seconda generazione)

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

7. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b);
- b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c).

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

10. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori. Detta procedura di gara, non discriminatoria, è aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate. Il bilancio relativo alla procedura di gara costituisce un vincolo imprescindibile, nel senso che gli aiuti non potranno essere concessi a tutti i partecipanti e sono concessi sulla base di un'offerta iniziale presentata dal concorrente, il che esclude quindi ulteriori trattative.

Articolo 7 – REGIME DI AIUTO, INTENSITÀ DI AIUTO E CUMULABILITÀ

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi alle imprese nel rispetto degli art. 38, 40 e 41 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm. e ii..
2. Non possono beneficiare di aiuti le imprese di cui all'art. 1, par. 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 operanti nei seguenti settori:
 - a. della pesca e dell'acquacoltura;
 - b. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - c. carbonifero (in relazione agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio).
3. Se un'impresa, operante nel settore escluso di cui alle precedenti lettere, opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. 651/2014, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del Regolamento 651/2014.
4. Non possono beneficiare degli aiuti in esenzione le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014.
5. L'erogazione dei contributi in esenzione è subordinata alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, a meno che l'impresa destinataria dell'ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
6. Ai sensi dell'art. 6 del Reg (UE) 651/2014 gli aiuti sono esentati se hanno un effetto incentivazione. Per le imprese il requisito è soddisfatto con la presentazione della domanda di aiuto prima dell'avvio dell'investimento. La domanda di finanziamento deve riportare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:
 - a) nome e dimensioni dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei costi del progetto;
 - e) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
7. La quota pubblica di finanziamento del progetto viene calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dagli artt. 38, 40 e 41 del Reg (UE) 651/2014:

Linee di intervento	Reg. 651/2014	Intensità max di aiuto		
		Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
1) Interventi di efficienza energetica delle PMI	Art. 38	50%	40%	<i>n.p.</i>
	Maggiorazione del 5% zone assistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni art. 2 dell'Avviso) Art. 38, par. 6	55%	45%	<i>n.p.</i>
2) Interventi di co/trigenerazione ad alto rendimento delle Grandi imprese	Art. 40	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	45%
	Maggiorazione del 5% zone assistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni art. 2 dell'Avviso) Art. 40, par. 6	<i>n.p.</i>	<i>n.p.</i>	50%
3) Interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili delle PMI	Art. 41, par. 6, lett. a) o b)	65%	55%	<i>n.p.</i>
	Maggiorazione del 5% zone assistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni art. 2 dell'Avviso) Art. 41, par. 9	70%	60%	<i>n.p.</i>
	Art. 41, par. 6, lett. c)⁵	50%	40%	<i>n.p.</i>
	Maggiorazione del 5% zone assistite 107, par.3, lett. c del Trattato (cfr. definizioni art. 2 dell'Avviso) Art. 41, par. 9	55%	45%	<i>n.p.</i>

8. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013, un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.
9. Il rispetto del divieto di cumulo è verificato, ai fini del rispetto delle intensità massime o importi massimi di aiuto stabiliti nel Capo III, attraverso le visure previste dal RNA ovvero, nelle more della completezza delle informazioni sullo stesso RNA, in sede di verifiche di I livello in loco mediante accesso ai dati contabili del beneficiario.
10. Gli incentivi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.
11. Gli incentivi di cui al presente Avviso sono cumulabili con agevolazioni non qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Trattato quali, ad esempio, i vantaggi fiscali derivanti dal "super ammortamento" e dall'"iper ammortamento" di cui all'Articolo 1, com-

⁵ Non esiste una definizione rigorosa di "impianti su scala ridotta", di cui all'Articolo 41 (6) (c). Il riferimento a "impianti su scala ridotta" è contemplato al fine di riconoscere che alcuni investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili potrebbero essere di dimensioni così ridotte che non esistono centrali convenzionali tecnicamente comparabili che fungano da investimento di riferimento.

L'Articolo 41 (6) (c) si applica solo a tali investimenti. Usualmente si tratta di casi in cui gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili non sono gli unici impianti utilizzati dal beneficiario per la produzione di energia, ma, piuttosto, sono utilizzati come impianti secondari per integrare l'energia ottenibile da altre fonti (ad esempio: impianti secondari utilizzati in presenza di fonti rinnovabili disponibili, al fine di ridurre l'impiego dei principali impianti energetici convenzionali). In questi casi, in assenza di aiuti, lo scenario controfattuale più credibile potrebbe consistere in un maggiore utilizzo di altri impianti o fonti di energia esistenti (meno rispettosi dell'ambiente).

Tale eventualità si configurerebbe, ad esempio, laddove gli impianti su scala ridotta di produzione di energia da fonti rinnovabili siano parte di un sistema integrato di produzione di energia e, ove, in assenza degli aiuti, il beneficiario sarebbe in grado di utilizzare il resto del sistema integrato senza che nessun altro investimento sia necessario.

mi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”.

Articolo 8 – SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese ammissibili corrispondono ai sovraccosti necessari a conseguire le finalità previste dall’Avviso e, come meglio dettagliato dal Reg. (UE) 651/2014, coincidono:

- *per gli impianti di efficienza energetica (art. 38, par. 3):* con i costi supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Qualora il costo per l’investimento non sia individuabile come investimento distinto (*art. 38.3.b*), al fine di assicurare che l’aiuto sia concesso solo per coprire i costi derivanti dal maggiore livello di efficienza energetica, il costo ammissibile si ottiene come differenza tra l’investimento previsto e un investimento analogo che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per il raggiungimento dell’obiettivo) e che sarebbe stato realizzato senza l’aiuto. A tal fine, l’impresa deve fornire, nell’Allegato 1 “Domanda di finanziamento”, la descrizione di un investimento analogo che consenta una minore efficienza energetica e che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto;
- *per gli impianti di co/trigenerazione (art. 40, par. 3):* con i costi supplementari necessari per consentire all’impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all’impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza. Lo scenario controfattuale ai sensi dell’Allegato 2 alla Comunicazione della Commissione (2014/C 20/01) relativa alla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” è rappresentato da un sistema tradizionale di produzione di energia elettrica o riscaldamento di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. A tal fine, l’impresa deve fornire, nell’Allegato 1 “Domanda di finanziamento”, la descrizione dell’analisi controfattuale con determinazione dei maggiori costi di investimento rispetto a una soluzione alternativa con produzione separata di energia elettrica e di calore nel caso sia prevista la realizzazione ex novo di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- *per gli impianti di produzione di FER (art. 41, par. 6),* con i costi necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell’Unione o per innalzare il livello di tutela dell’ambiente in assenza di tali norme. Se il costo dell’investimento per la tutela dell’ambiente è individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’intervento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell’ambiente; negli altri casi, i costi supplementari di investimento sono calcolati confrontando l’investimento sovvenzionato con lo scenario controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Per “investimento analogo” dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supplementare per la tutela ambientale). Dal punto di vista commerciale, l’“investimento analogo” deve rappresentare un’alternativa credibile all’investimento in esame. Lo scenario controfattuale ai sensi dell’Allegato 2 alla Comunicazione della

Commissione (2014/C 20/01) relativa alla “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020*” è rappresentato dal costo di un impianto di produzione di energia tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. Nell’ipotesi in cui il costo dell’investimento non sia individuabile come investimento distinto all’interno del costo complessivo dell’intervento, l’impresa deve fornire, nell’Allegato 1 “Domanda di finanziamento”, la descrizione dell’analisi controfattuale.

- per gli impianti di produzione di FER (art. 41, par. 5), i finanziamenti possono essere concessi solo per nuovi impianti: ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a) del Decreto 23-06-2016 del MISE “*Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*” un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto - o le principali parti di esso - alimentato dalla stessa fonte rinnovabile. Pertanto, anche i lavori di ricostruzione (ammodernamento o ristrutturazione) di un impianto preesistente possono beneficiare di aiuti agli investimenti ai sensi dell’Articolo 41 (5) del Reg. 651/2014, se tale operazione concerne considerevoli parti dell’impianto e ne allunga il ciclo di vita previsto. Tuttavia, ai sensi dell’Articolo 41 (5) del Reg. 651/2014, non sono ammissibili le operazioni di manutenzione e di sostituzione di piccoli componenti e parti di un impianto che hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dell’impianto.

2. Sono finanziabili esclusivamente impianti destinati all'autoconsumo nell'unità operativa. A tal fine, il dimensionamento degli impianti finanziabili (efficientamento, co/trigenerazione e FER) deve essere correlato al fabbisogno annuale della sede oggetto dell’intervento, calcolato come media del triennio precedente (2015-2017), con un incremento massimo della potenza pari al 20%; nel caso di eccedenza, l’intero impianto non viene ritenuto ammissibile.
3. Sono ammesse le spese di cui al presente articolo solo se sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la data di conclusione del progetto.
4. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal DPR 5 febbraio 2018, n. 22⁶, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle direttamente connesse al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica, o di tutela dell’ambiente per le FER, e quelle in grado di consentire un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica per la CAR, e di seguito specificate:
 - a) spese relative all’acquisto ed installazione di IMPIANTI, COMPONENTI, SISTEMI, PROGRAMMI INFORMATICI, nuovi di fabbrica, ovvero mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore). Sono ricomprese in tale categoria anche gli investimenti a maggior contenuto trasformativo, diretti alla sostenibilità della produzione in termini di risparmio energetico nell’ambito della strategia Industria 4.0 quali, a titolo esemplificativo, sistemi robotizzati “intelligenti”, hardware e software per il telecontrollo energetico, soluzioni per il monitoraggio dei consumi energetici, componenti e sistemi automatizzati basati sull’*Internet of Things (IoT)* ai fini dello sviluppo so-

⁶ DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”, pubblicato sulla GURI serie generale n.71 il 26-03-2018

stenibile. In “Componenti” rientrano anche le spese per fornitura, installazione e posa in opera necessarie all’adeguamento energetico degli involucri edilizi.

- b) Spese per OPERE EDILI ed impiantistiche strettamente necessarie e inscindibilmente connesse alla realizzazione del Progetto di investimento e ad esclusivo asservimento degli impianti oggetto di finanziamento. Tali spese non possono superare il 20% del totale della spesa ammissibile.
- c) SPESE TECNICHE-AMMINISTRATIVE ^{7 e 8}, purché strettamente connesse al Progetto e necessarie per la preparazione o attuazione, relative a:
- i. A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) *ante operam*;
 - ii. perizia tecnica giurata da parte di un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, da produrre in sede di rendicontazione, attestante la completa realizzazione dell’investimento, l’attinenza e la congruità delle spese sostenute. La perizia deve redigersi sulla base dello schema che sarà reso disponibile dall’Amministrazione regionale (Schema perizia tecnica giurata);
 - iii. perizia tecnica giurata da parte di un tecnico esterno all’impresa iscritto ad albo/collegio professionale competente per materia o esperto in materia ambientale/energetica, attestante la realizzazione dell’impianto finanziato e il conseguimento degli obiettivi oggetto di attribuzione di punteggi in termini di livello più elevato di efficienza energetica e di tutela dell’ambiente post intervento su base annua, da redigersi sulla base dello schema che sarà reso disponibile dall’Amministrazione regionale (Schema perizia tecnica giurata – obiettivi energetici ed ambientali);
 - iv. polizza fideiussoria⁹ ai fini della richiesta dell’anticipazione di cui all’art. 15, punto 5.1, lett. A.

Le spese tecniche-amministrative sono ammissibili fino al 10% dell’investimento complessivo ammissibile e nella misura massima di € 7.000,00.

⁷ Ai sensi dell’art. 15, comma 5 del DPR 5 febbraio 2018, n. 22. (Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020) *sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall’Autorità di gestione.*

⁸ L’art. 186 del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 2018/1046, al par. 4, stabilisce che:

“Gli inviti a presentare proposte precisano le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione.

Salvo diversamente disposto dall’atto di base e in aggiunta al paragrafo 3 del presente articolo, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l’ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all’invito a presentare proposte:

a) i costi relativi a una garanzia di prefinanziamento costituita dal beneficiario, ove detta garanzia sia richiesta dall’ordinatore responsabile ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1;

b) i costi inerenti ai certificati relativi ai rendiconti finanziari e alle relazioni sulla verifica operativa, ove tali certificati o relazioni siano richiesti dall’ordinatore responsabile;

c) l’IVA, quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull’IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non considerato passivo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio

d) i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;

e) i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali, nella misura in cui essi siano correlati ai costi delle attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non fosse realizzato [...]

⁹ Ai sensi dell’art. 15, comma 7 del DPR 5 febbraio 2018, n. 22. (Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020) *“le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell’Autorità di gestione”*

Articolo 9 – SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le seguenti spese:
 - a) fatturate o comunque riferibili ad una data anteriore rispetto alla data di avvio del progetto;
 - b) fatturate/effettuate, pagate e/o quietanzate successivamente alla data di conclusione del progetto finanziato di cui al successivo art. 10, commi 2 e 3;
 - c) relative ad investimenti obbligatori o necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti;
 - d) relative ad investimenti non direttamente funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Avviso (es. eccedenti l'autoconsumo, fotovoltaico a terra, etc);
 - e) relative a spese per autorizzazioni necessarie alla messa in funzione degli impianti;
 - f) riferiti ad investimenti (es. di mera sostituzione) che non consentano di conseguire gli obiettivi del presente Avviso;
 - g) relative a costi di esercizio, a manutenzioni o sostituzioni di piccoli componenti e parti di un impianto che hanno usualmente luogo nel corso del ciclo di vita dell'impianto stesso;
 - h) relative ad acquisizione tramite contratti di locazione finanziaria;
 - i) sostenute per l'acquisto di impianti produttivi, di attrezzature o componenti del ciclo produttivo, nonché di mezzi mobili, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci e persone (a titolo esemplificativo: autocarri, mezzi a uso promiscuo, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici, ecc.);
 - j) relative a interessi passivi, concessioni ed oneri, inclusi gli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
 - k) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione;
 - l) effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria:
 - i. dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
 - ii. da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
 - iii. da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
 - iv. da fornitore diverso da chi ha effettivamente eseguito l'opera o la prestazione.
 - m) inerenti attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali *software* generici, computer, apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari, ecc.;
 - n) inerenti i beni usati, non durevoli e di consumo corrente;
 - o) inerenti beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
 - p) inerenti la predisposizione della Domanda di finanziamento o della rendicontazione.
2. Si precisa inoltre quanto segue:
 - i. per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. (a meno che non risulti, dalla dichiarazione IVA, totalmente indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
 - ii. in tutti i casi, alle spese si applica il principio generale secondo cui il rimborso deve riflettere i costi reali e, pertanto, il contributo pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-

- 2020 può remunerare solo le spese sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario;
- iii. al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti e quelli tramite permuta o compensazione.

Articolo 10- DURATA DEL PROGETTO

1. Il progetto deve essere avviato successivamente alla data di presentazione della domanda.
2. Il progetto finanziato deve essere concluso entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT, salvo eventuali proroghe, autorizzate dalla Regione previa richiesta adeguatamente motivata, di durata complessiva non superiore a 6 mesi. Nelle ipotesi di scorrimento delle graduatorie, i progetti idonei devono essere conclusi entro i termini previsti nella comunicazione di ammissione al contributo e nel rispetto dei termini di chiusura del POR FESR 2014-2020 (massimo 18 mesi dalla ricezione della comunicazione di ammissione al contributo, salvo eventuali proroghe).
3. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti siano stati effettuati dai beneficiari. I costi inerenti alle perizie tecniche giurate possono essere sostenuti entro i termini di presentazione del rendiconto (30 giorni dalla data di conclusione del progetto) conformemente all'articolo 186¹⁰, paragrafo 3, del Reg. finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018.

Articolo 11 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. Le candidature devono essere inviate a partire dalle ore **10:00 del 22 febbraio 2019** e sino alle ore **12.00 dell' 08 aprile 2019 tassativamente**, pena l'esclusione, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:

<http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>

seguendo scrupolosamente le indicazioni tecniche ivi riportate.

2. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

¹⁰ L'articolo 186 del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 2018/1046, al par. 3, stabilisce che:

"I costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario, di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, lettera b), soddisfano tutti i seguenti criteri:

a) sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, a eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di audit;

b) sono indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro;

c) sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;

d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei documenti contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nel paese in cui è stabilito il beneficiario e secondo le consuete prassi contabili del beneficiario stesso;

e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;

f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

3. La documentazione obbligatoria costituente la candidatura, la cui mancanza determina inammissibilità della stessa, è la seguente:
- a) Domanda di Ammissione al finanziamento con atto di impegno (**Allegato I**), in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'impresa;
 - b) Piano economico di dettaglio (**Allegato II a**) sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'impresa e **da allegare anche in formato excel**;
 - c) Piano economico generale (**Allegato II b**) sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dell'impresa e il medesimo **da allegare anche in formato excel**;
 - d) Scheda tecnica dell'intervento (**Allegato III**), sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal tecnico esterno all'impresa iscritto ad albo/collegio professionale competente per materia o esperto in materia ambientale/energetica, contenente:
 - descrizione tecnica dettagliata dell'intervento di produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - la potenza nominale degli impianti finanziabili espressa in kW;
 - stima del fabbisogno annuo di energia elettrica, calcolato come media del triennio precedente (2015-2017), con un incremento massimo della potenza pari al 20%;
 - report dei consumi effettivi energetici e delle emissioni riferiti alla media del triennio 2015-2017 (nel caso in cui l'impresa sia stata costituita dopo l'1/1/2015 si prende a riferimento l'anno solare intero - 2016 e/o 2017 - successivo a quello di costituzione);
 - Obiettivi di risparmio energetico, di miglioramento dell'efficienza energetica, di potenza e produzione di energia e di riduzione delle emissioni di climalteranti, da valutarsi su base annua alla conclusione dell'investimento (pagamento del saldo).

La stima dei consumi post intervento è da effettuarsi a parità di condizioni di esercizio/industriali attuali quali, ad esempio, invarianza quantità prodotte, periodo di riscaldamento/raffrescamento, giorni di lavoro, etc.;

Il risparmio di energia primaria che la cogenerazione permette di ottenere rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica deve essere calcolato con riferimento all'intera produzione di energia elettrica ed energia associata al combustibile consumato durante l'intero anno di rendicontazione.
 - Descrizione delle fonti e dei parametri utilizzati per la misurazione e la stima degli obiettivi di progetto;
 - tempi di realizzazione degli interventi;
 - autorizzazioni, titoli abilitativi, nulla osta, pareri o atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti per realizzare gli interventi del progetto;
 - conformità degli interventi proposti con quanto previsto dalle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia.
 - e) Dichiarazione di aiuti in esenzione con disposizioni per l'ottemperanza delle condizionalità ex ante aiuti di stato ai sensi del Reg. 651/2014, debitamente firmati, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante (**Allegato IV**);
 - f) preventivo per la spesa di investimento relativa agli Impianti (art. 8, comma 4, lett. a) e computo metrico estimativo per le opere edili ed impiantistiche (art. 8, comma 4, lett. b);
 - g) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa;

- h) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del firmatario della Scheda tecnica dell'intervento **(Allegato III)**.
4. La Domanda di Ammissione al finanziamento, i Piani economici, la Scheda dell'intervento e la Dichiarazione di aiuti in esenzione devono essere redatti, sotto pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso Pubblico. È obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive.
 5. Qualora in relazione alla stessa unità operativa vengano presentate più domande, viene considerata ammissibile, se valida, esclusivamente l'ultima presentata in ordine temporale.

Articolo 12 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. FUNZIONI E NOMINA

1. Per la valutazione delle candidature, il Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti nomina una apposita Commissione che può essere composta da esperti individuati all'interno della Regione oppure all'esterno. Qualora fossero individuati dipendenti della Regione Abruzzo, appartenenti ad altri Servizi del Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università" alla nomina provvede il Direttore del Dipartimento con proprio atto.

Articolo 13 - CRITERI E PROCEDURE DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE

1. Il Servizio "Competitività e Attrazione degli investimenti", verificata dalla piattaforma la ricevibilità delle candidature, le consegna alla Commissione di cui all'Art.12 la quale procede alle verifiche di ammissibilità.
2. Non sono ricevibili le candidature pervenute sulla piattaforma oltre il termine indicato nell'art. 11.1 o trasmesse con modalità diverse da quanto disposto nel precedente art. 11.1.
3. Non sono ammissibili le candidature:
 - a) prive anche di uno solo dei documenti obbligatori di cui all'articolo 11.3 e delle relative firme; l'assenza dei preventivi obbligatori determina l'inammissibilità della relativa spesa;
 - b) che risultino illeggibili;
 - c) non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso o redatte in modo incompleto in caso di inapplicabilità o inutile o infruttuoso esperimento del "soccorso istruttorio" di cui al comma 1, lett. b) della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) non rispondenti alle finalità dell'Avviso con riferimento alle tipologie degli interventi finanziabili e/o riferibili ad aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione Europea già adottate anche se non sono ancora entrate in vigore e/o relative ad investimenti non finalizzati all'autoconsumo e/o non direttamente identificabili come legate ad interventi volti all'efficientamento energetico, alla produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili o all'installazione di impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento ai sensi degli artt. 38, 40 e 41 del Reg. (UE) 615/2014;
 - e) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Avviso;

- f) presentate per un importo inferiore a quello indicato all'art. 5.5 del presente Avviso;
- g) presentate per più Linee di intervento indicate all'art. 5.1 del presente Avviso;
- h) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante;
- i) afferenti, in relazione alla singola candidatura, a più unità operative;
- j) difformi dalle istruzioni tecniche riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle domande.

Articolo 14 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMISSIBILI

1. Le candidature che hanno superato l'istruttoria di ammissibilità sono sottoposte a valutazione di merito da parte della Commissione di cui all'Art. 12.
2. La conclusione dell'attività istruttoria deve avvenire entro 60 giorni dal suo avvio, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
3. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica certificata, integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della domanda. Le domande non sono comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal competente Servizio regionale.
4. Le candidature a valere sulla Linea 1 (efficienza energetica) sono valutate nel merito con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:

LINEA 1 IMPIANTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PMI

Macro criteri	Criteri	Parametri/Indicatori	Rif.	Punti
A) Qualità progettuale intrinseca e integrazione con altri interventi (max 60 punti)	Efficienza energetica	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra espressa in termini di Tonnellate equivalenti CO₂: Stima della riduzione emissioni complessive annue di tCO ₂ equivalenti post-intervento ¹¹ /finanziamento pubblico richiesto (tCO ₂ e/Euro) x 1.000 Il punteggio attribuito al rapporto, calcolato con la formula di cui sopra, è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> - risultato della formula fino a 0,050 punti 5 - risultato della formula da 0,051 a 0,100 punti 10 - risultato della formula da 0,101 a 0,150 punti 15 - risultato della formula da 0,151 a 0,200 punti 20 - risultato della formula oltre 0,200 punti 25 	All. III	fino a 25 punti
		Diminuzione stimata del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile espressa in termini di Tonnellate equivalenti Petrolio: Stima post intervento ⁸ della riduzione di energia primaria prodotta da fonte fossile/finanziamento pubblico richiesto (Tep/euro) x 1.000 Il punteggio attribuito al rapporto, calcolato con la formula di cui sopra, è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> - risultato della formula fino a 0,030 punti 5 - risultato della formula da 0,031 a 0,060 punti 10 - risultato della formula da 0,061 a 0,090 punti 15 - risultato della formula da 0,091 a 0,120 punti 20 - risultato della formula oltre 0,120 punti 25 	All. III	fino a 25 punti
		Articolazione della proposta progettuale Progetto relativo esclusivamente ad investimenti distinti (art. 38.3.a)	All. I	10 punti
B) Rispondenza agli indicatori di realizzazione e di risultato, così come ad altre finalità specifiche (max 40 punti)	Grado di efficacia dell'intervento	Appartenenza dell'impresa a settori energivori	All. IV	20 punti
		Possesso della certificazione Ambientale (ISO 14001)	All. I	4 punti
	Integrazione ambientale e perseguimento degli obiettivi Europa 2020	Possesso registrazione EMAS	All. I	6 punti
		Qualità delle fonti utilizzate per la stima dei consumi pre e post intervento Il punteggio è assegnato sulla base della qualità delle fonti: <ul style="list-style-type: none"> - Certificazioni ISO 50001 di data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda: 6 punti; - Altre fonti: fino a 4 punti. 	All. III	Fino a 10 punti

5. Le candidature a valere sulla Linea 2 (co/trigenerazione) sono valutate nel merito con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:

¹¹ Si prende a riferimento la media annua relativa alla conclusione dell'investimento (pagamento del saldo).

LINEA 2 IMPIANTI DI CO/TRIGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO PER GRANDI IMPRESE

Macro criteri	Criteri	Parametri/indicatori	Rif.	Punti	
A) Qualità progettuale intrinseca e integrazione con altri interventi (max 60 punti)	Efficienza energetica	Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra espressa in termini di Tonnellate equivalenti CO₂: Stima della riduzione emissioni complessive annue di tCO ₂ equivalenti post-intervento ⁷ /finanziamento pubblico richiesto (tCO ₂ e/Euro) x 1.000 Il punteggio attribuito al rapporto, calcolato con l'applicazione della formula di cui sopra, è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> - risultato della formula fino a 0,400 punti 5 - risultato della formula da 0,401 a 0,600 punti 10 - risultato della formula da 0,601 a 0,800 punti 15 - risultato della formula da 0,800 a 1 punti 20 - risultato della formula oltre 1 punti 30 	All. III	fino a 30 punti	
		Diminuzione stimata del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile espressa in termini di Tonnellate equivalenti Petrolio: Stima post intervento ⁸ della riduzione di energia primaria prodotta da fonte fossile/finanziamento pubblico richiesto (Tep/euro) x 1.000 Il punteggio, calcolato con l'applicazione della formula di cui sopra, è il seguente: <ul style="list-style-type: none"> - risultato della formula fino a 0,030 punti 3 - risultato della formula da 0,031 a 0,060 punti 5 - risultato della formula da 0,061 a 0,090 punti 10 - risultato della formula da 0,091 a 0,120 punti 15 - risultato della formula oltre 0,120 punti 20 	All. III	fino a 20 punti	
		Qualità della proposta progettuale	Articolazione complessiva della proposta Installazione di impianti di co/trigenerazione alimentati da fonti rinnovabili	All. III	10 punti
		B) Rispondenza agli indicatori di realizzazione e di risultato, così come ad altre finalità specifiche (max 40 punti)	Grado di efficacia dell'intervento	Appartenenza dell'impresa a settori energivori	All. IV
Integrazione ambientale e perseguimento degli obiettivi Europa 2020	Possesso della certificazione Ambientale (ISO 14001)			All. I	4 punti
	Possesso registrazione EMAS			All. I	6 punti
Qualità delle fonti utilizzate per la stima dei consumi pre e post intervento Il punteggio è assegnato sulla base della qualità delle fonti: <ul style="list-style-type: none"> - Certificazioni ISO 50001 di data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda: 6 punti; - Altre fonti: fino a 4 punti. 	All. III	Fino a 10 punti			

6. Le candidature a valere sulla Linea 3 (FER) sono valutate nel merito con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:

LINEA 3 IMPIANTI ALIMENTATI DA FER PER PMI

Macro criteri	Criteri	Parametri/indicatori	Rif.	Punti
A) Qualità progettuale intrinseca e integrazione con altri interventi (max 70 punti)	Efficienza energetica	Capacità aggiuntiva di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Stima dell'aumento dei kW di energia elettrica annui provenienti da FER post intervento ¹² rispetto alla media triennio ¹³ di kW di energia elettrica provenienti da FER/ finanziamento pubblico richiesto (kWe FER aggiuntivi/ Euro) x 1000 Il punteggio attribuito al rapporto, calcolato con l'applicazione della formula di cui sopra, è il seguente: - risultato della formula fino a 0,200 punti 5 - risultato della formula da 0,201 a 0,500 punti 10 - risultato della formula da 0,501 a 0,700 punti 15 - risultato della formula da 0,701 a 0,100 punti 20 - risultato della formula da 0,101 a 2 punti 25 - risultato della formula oltre 2 punti 30	All. III	fino a 30 punti
		Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra espressa in termini di Tonnellate equivalenti CO₂: Stima della riduzione emissioni complessive annue di tCO ₂ equivalenti post-intervento ⁷ /finanziamento pubblico richiesto (tCO ₂ e/Euro) x 1.000 Il punteggio attribuito al rapporto, calcolato con l'applicazione della formula di cui sopra, è il seguente: - risultato della formula fino a 0,050 punti 3 - risultato della formula da 0,051 a 0,100 punti 5 - risultato della formula da 0,101 a 0,150 punti 10 - risultato della formula da 0,151 a 0,200 punti 15 - risultato della formula oltre 0,200 punti 20	All. III	fino a 20 punti
		Diminuzione stimata del consumo annuale di energia primaria prodotta da fonte fossile espressa in termini di Tonnellate equivalenti Petrolio: Stima post intervento ⁸ della riduzione di energia primaria prodotta da fonte fossile/finanziamento pubblico richiesto (Tep/euro) x 1.000 Il punteggio attribuito al rapporto, calcolato con l'applicazione della formula di cui sopra, è il seguente: - risultato della formula fino a 0,030 punti 3 - risultato della formula da 0,031 a 0,060 punti 5 - risultato della formula da 0,061 a 0,090 punti 8 - risultato della formula da 0,091 a 0,120 punti 10 - risultato della formula oltre 0,120 punti 15	All. III	fino a 15 punti
		Qualità della proposta progettuale Articolazione complessiva della proposta capacità di produrre energia elettrica, per il proprio fabbisogno energetico, da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico	All. III	5 punti
B) Rispondenza agli indicatori di realizzazione e di risultato, così come ad altre finalità specifiche (max 30 punti)	Grado di efficacia dell'intervento	Appartenenza dell'impresa a settori energivori	All. IV	15 punti
		Possesso della certificazione Ambientale (ISO 14001)	All. I	4 punti
		Possesso registrazione EMAS	All. I	6 punti
Integrazione ambientale e perseguimento degli obiettivi Europa 2020	Qualità delle fonti utilizzate per la stima della capacità aggiuntiva di energia da FER e dei consumi pre e post intervento Il punteggio è assegnato sulla base della qualità delle fonti: - Certificazioni ISO 50001 di data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda: 6 punti; - Altre fonti: fino a 4 punti.	All. III	Fino a 5 punti	

¹² Si prende a riferimento la media annua relativa alla conclusione dell'investimento (pagamento del saldo).

¹³ Triennio di riferimento 2015-2017, nel caso in cui l'impresa sia stata costituita dopo l'1/1/2015 si utilizza l'anno solare intero successivo a quello di costituzione (es. costituzione 2/2/2015 si utilizzano gli anni 2016 e 2017)

7. Per le tre Linee di intervento, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute non idonee le candidature che a seguito della valutazione ottengano un punteggio inferiore a 25 punti, fermo restando il conseguimento di almeno 15 punti in relazione al macrocriterio di valutazione di cui alla lettera A.
8. Per le tre Linee di intervento, in caso di parità di punteggio, si procede con i seguenti criteri di premialità: *Adesione alla Carta di Pescara e contributo all'attuazione delle politiche orizzontali*. Nello specifico, le candidature con lo stesso punteggio vengono inserite in graduatoria sulla base del Grado di ammissione alla Carta di Pescara (DGR n. 502 del 21/07/2016) con il seguente ordine:
 - Livello avanzato;
 - Livello intermedio;
 - Livello base.

In caso *ex aequo*, si procede con il seguente ordine di priorità:

- Imprese a titolarità femminile, ovvero imprese costituite in misura non inferiore al 60% da donne (per le società di capitali si considerano le quote di partecipazione) e/o i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
 - Numero di giovani *under 30* e/o di disabili assunti a tempo indeterminato a partire dall'1/1/2017. Per giovani *under 30* si intendono coloro che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di assunzione. Con riferimento alla disabilità non si considerano le assunzioni obbligatorie disposte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le menzionate assunzioni devono essere mantenute per tutta la durata del Progetto.
9. Persistendo parità di punteggio, viene finanziata l'iniziativa che risulti essere stata acquisita anteriormente sulla piattaforma informatica di cui art. 11.

Articolo 15 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. A conclusione dell'iter valutativo di competenza dalla Commissione di valutazione, vengono predisposte le tre graduatorie di merito con indicazione delle candidature finanziate e di quelle non finanziabili, nonché gli elenchi delle candidature escluse e di quelle non idonee ai sensi del precedente art.14.
2. Il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti" procede all'adozione delle Determinazioni dirigenziali di approvazione delle graduatorie e dell'ammissione a finanziamento delle candidature, fino a concorrenza delle risorse disponibili. È previsto il finanziamento parziale del progetto il cui contributo concedibile non trovi completa capienza all'interno della dotazione finanziaria della Linea di intervento. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto. Delle graduatorie viene data comunicazione attraverso pubblicazione sul sito <http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-por-fesr-2014-2020>.
3. Ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai soggetti esclusi la presentazione di eventuali controdeduzioni, viene inoltrata apposita comunicazione con i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.

Articolo 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di ammissione a finanziamento da parte del competente Servizio, pena la decadenza dal contributo, il beneficiario deve confermare la volontà di attuare l'intervento con dichiarazione da inviare a mezzo PEC.
2. A ciascun progetto finanziato è assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) che viene comunicato dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso. Detto CUP è interrelato al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
3. Nel caso in cui sia prevista la concessione di un contributo pari o superiore a € 150.000,00, il beneficiario, a pena di decadenza, deve produrre, entro la data fissata per l'accettazione dell'ammissione al beneficio, la documentazione completa necessaria per l'acquisizione dell'informativa antimafia di cui agli artt. 90 e segg. del decreto legislativo 159/2011, redatta in conformità alla modulistica trasmessa dal Servizio "Competitività e Attrazione degli investimenti" unitamente alla suddetta Comunicazione di ammissione a finanziamento.
4. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:
 - a) la prima quota a titolo di anticipazione/acconto;
 - b) la seconda quota a titolo di saldo.
5. Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:

5.1) La prima quota di contributo può essere erogata, a scelta del beneficiario, sia a titolo di anticipazione, sia a stato di avanzamento:

- A. Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, pari al 40% del contributo pubblico concesso, il modulo di richiesta deve essere trasmesso in formato elettronico mediante PEC all'indirizzo dpg015@pec.regione.abruzzo.it utilizzando l'apposito Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (**richiesta Anticipazione/Acconto**), unitamente a:
 - Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, per una durata minima di 18 mesi dalla richiesta di erogazione dell'anticipazione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale. La polizza può essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.
- B. Nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere la prima quota di contributo a stato di avanzamento, deve dimostrare la effettiva realizzazione di un ammontare di spesa dal 40% all'80% del totale delle spese ammissibili.

La richiesta deve essere trasmessa in formato elettronico mediante PEC all'indirizzo dpg015@pec.regione.abruzzo.it, utilizzando l'apposito Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (**Richiesta anticipazione/acconto**), corredato della seguente documentazione:

- a) Relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto, secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Relazione descrittiva intermedia).
- b) Prospetti riepilogativi delle spese sostenute e del contributo richiesto, secondo i Modelli che saranno resi disponibili dall'Amministrazione regionale (Moduli spese sostenute), **da produrre sia in PDF che in formato excel editabile**, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari, debitamente annullati secondo le modalità di cui al successivo art. 18.1 lett. e) del presente Avviso; nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in paesi che non utilizzano l'Euro, ogni singola operazione deve essere convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio relativo al giorno in cui l'operazione viene liquidata;
- d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziazione degli addebiti;
- e) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutti i contratti afferenti al progetto, dei report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni;

- f) A.P.E. *ante operam*;
- g) *(eventuale)* I SAL nel caso ricorrano opere murarie;
- h) *(eventuale)* in caso di opere edili/murarie: copia dei titoli abilitativi edilizi (CIL, CILA, SCIA) presentati al Comune/SUAP territorialmente competente recanti, ove previsto dal DPR n. 380/2001 ed indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
- i) *(in presenza di impianti ultimati al momento della richiesta del SAL)* in caso di opere impiantistiche: dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 o certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti;
- j) *(eventuale)* nel caso di interventi su strutture edilizie non di proprietà dell'azienda: documentazione dimostrativa del titolo di disponibilità dell'immobile e la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile contenente l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e l'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese dalla data di conclusione dei lavori;
- k) *(eventuale)* idonea documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento, a norma di legge, delle coperture di amianto e/o degli impianti oggetto di sostituzione;

5.2) Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta trasmessa in formato elettronico mediante PEC all'indirizzo dpg015@pec.regione.abruzzo.it, secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Richiesta di saldo), entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione regionale per provati motivi, allegando quanto segue:

- a) Relazione descrittiva finale secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Relazione descrittiva finale) nella quale indicare le attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi alla data di presentazione della richiesta di saldo; tale relazione deve essere corredata di tutti gli output prodotti;
- b) Prospetto riepilogativo delle spese complessivamente sostenute, secondo il modello che sarà reso disponibile dalla Regione Abruzzo, sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmato dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili, contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- c) Perizia tecnica giurata, secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Schema perizia tecnica giurata), rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesti la realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato;
- d) Perizia tecnica giurata secondo il Modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione regionale (Schema perizia tecnica giurata), rilasciata da tecnico esterno all'impresa iscritto ad albo/collegio professionale competente per materia o esperto in materia ambientale/energetica, attestante il conseguimento degli obiettivi di Progetto post intervento su base annua;
- e) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti, delle bollette doganali d'importazione nel caso di acquisto di beni provenienti dai Paesi extracomunitari, debitamente annullati secondo le modalità di cui al successivo art. 16.1 lett. e) del presente Avviso; nel caso di pagamenti effettuati a favore di fornitori residenti in paesi che non utilizzano l'Euro, ogni singola operazione deve essere convertita in Euro utilizzando il tasso di cambio relativo al giorno in cui l'operazione viene liquidata;
- f) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziazione degli addebiti;
- g) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutti i contratti afferenti al progetto, dei report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni;

- h) A.P.E. ante e post intervento;
- i) *(eventuale)* Stato finale, in luogo del I SAL, nel caso ricorrano opere murarie;
- j) *(eventuale)* in caso di opere edili/murarie: copia dei titoli abilitativi edilizi (CIL, CILA, SCIA, PdC) presentati al Comune/SUAP territorialmente competenti recanti, ove previsto dal DPR n. 380/2001 ed indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori, del progettista e del direttore lavori. Qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 380/2001, il beneficiario deve produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
- k) dichiarazioni di conformità degli impianti, complete di tutti gli allegati, rilasciate dalle imprese installatrici ai sensi della normativa vigente o dei certificati di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti;
- l) *(eventuale)* nel caso di interventi su strutture edilizie non di proprietà dell'azienda: documentazione dimostrativa del titolo di disponibilità dell'immobile e la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal proprietario dell'immobile contenente l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e l'impegno al mantenimento del vincolo di destinazione dell'immobile per almeno 3 anni dalla data di conclusione dei lavori;
- m) *(eventuale)* idonea documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento, a norma di legge, delle coperture di amianto e/o degli impianti oggetto di sostituzione;
- n) *(eventuale)* Dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario, o degli alti comproprietari dell'immobile, relativa all'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Articolo 17 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. La rendicontazione, sia in itinere che finale, deve essere redatta secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione regionale, in conformità a quanto prescritto al precedente Articolo 16 e deve essere prodotta in formato elettronico (PDF e Excel editabile). Ricevuta la suddetta documentazione, il Servizio "Competitività e Attrazione degli investimenti" procede alla verifica. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del progetto di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.
2. Al termine della verifica, il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti":
 - a) procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio controllo di I livello e, in caso di esito positivo, procede alla liquidazione delle quote o del saldo del contributo spettante;
 - b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria, da far pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Dopo la presentazione di tale documentazione, il Servizio procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di 1° livello.
3. Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche previste, entro **90 giorni** dal ricevimento della domanda di rimborso da parte del beneficiario corredata dei documenti per la rendicontazione finale di spesa completa, previa eventuale rideterminazione del contributo.
4. L'aiuto è accreditato su apposito conto corrente indicato da ciascun beneficiario.

Articolo 18 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato, e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, fermo restando l'investimento minimo di € 25.000,00;
- b) mantenere per tutta la durata del progetto i requisiti previsti per l'accesso all'aiuto stesso;
- c) aggiornare l'autodichiarazione relativa alla clausola Deggendorf in occasione di ogni successiva erogazione della Sovvenzione;
- d) adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- e) indicare sulle fatture in formato elettronico i riferimenti al progetto, con particolare riferimento al POR FESR 2014/2020 e al CUP o, in alternativa, apporre, su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, presentati a rendiconto - pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione - apposito timbro (realizzato a carico del beneficiario), recante la seguente dicitura:

“Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”

CUP:

Importo imputato: €

- f) archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico; se i documenti sono conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui all'art. 140(5), gli originali non sono necessari;
- g) fornire al Servizio “Competitività e Attrazione degli Investimenti”, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 e per lo svolgimento delle attività inerenti al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso a finanziamento, alla rendicontazione ed ai controlli;
- h) presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;
- i) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 19;
- j) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- k) garantire il rispetto dei vincoli relativi alla stabilità delle operazioni di cui all'art.71 del Reg. (UE) 1303/2013 per tre anni dal pagamento finale al beneficiario o per cinque anni per le grandi imprese;
- l) accompagnare con specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatto in lingua straniera;

- m) annullare e conservare l'originale della marca da bollo il cui numero identificativo seriale è stato indicato sulla Domanda di finanziamento;
- n) ultimare il progetto di investimento entro i termini previsti, salvo proroga che può essere concessa dall'Amministrazione regionale previa motivata istanza da parte del beneficiario.

Articolo 19 - CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti", in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni nei confronti dei beneficiari al fine di verificare la corretta realizzazione degli investimenti finanziati, nonché la regolarità dei procedimenti.
2. Ai fini del monitoraggio, i beneficiari si impegnano a fornire al Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti", in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per lo svolgimento delle attività inerenti al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Progetto ammesso a finanziamento, alla rendicontazione ed ai controlli.
3. I beneficiari si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati della Regione Abruzzo, sia interni che esterni all'Amministrazione regionale, presso le sedi interessate dal programma di investimenti agevolato ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi del Progetto finanziato.
4. Prima dell'erogazione dei contributi, il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti" attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria.
5. I progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto, sono sottoposti a verifiche in loco da parte degli Uffici preposti ai controlli.
6. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014.
7. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014–2020.

Articolo 20 – VARIAZIONI E MODIFICHE

1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, il beneficiario può, entro i 3 (tre) mesi antecedenti il termine fissato per la conclusione del progetto, avanzare richiesta di variazione in ordine alla voce di spesa approvata, fermo restando il rispetto dei massimali previsti per la specifica voce. La richiesta di variazione deve essere dettagliatamente motivata e sottoposta a preventiva autorizzazione, da concedersi entro 30 gg dalla richiesta.

2. L'autorizzazione ad apportare le variazioni è rilasciata dall'Amministrazione Regionale che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabile volte ad accertarne l'ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - livello complessivo di spesa non inferiore al 70% dell'importo ammesso alle agevolazioni;
 - livello minimo di spesa pari a € 25.000,00 iva esclusa;
 - rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e degli obiettivi del progetto;
 - rispetto dei requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.
3. In ogni caso, variazioni in aumento dell'investimento approvato non determinano un aumento del contributo pubblico concesso.

Articolo 21 - REVOCHE

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:
 - a) la rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;
 - b) la cessazione definitiva dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali;
 - c) la mancata conclusione entro il termine stabilito del progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroghe;
 - d) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua del progetto non risulti più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, la stessa sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni, fermo restando il rispetto del livello minimo di spesa ammissibile pari a € 25.000,00;
 - e) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di pantouflage - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 - f) in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 1, lett. a) del presente Avviso, la mancata apertura - alla data della prima liquidazione dell'aiuto - della sede oggetto dell'intervento nel territorio della regione Abruzzo.
 - g) qualora, in sede di rendicontazione e/o di controlli, non risultino realizzati e mantenuti attività, obiettivi e/o requisiti, oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 14 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
 - h) qualora dalla Visura Deggendorf emerga l'inserimento del beneficiario nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea, e la restituzione non avvenga entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione;
 - i) qualora alla conclusione del progetto non risultino raggiunti gli obiettivi di Progetto oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi dell'art. 14, in relazione al contributo erogato, fatti salvi i soli casi di forza maggiore e scostamenti non superiori al 20%, debitamente comprovati;

- j) il caso in cui il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
 - k) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del Beneficiario;
 - l) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del Beneficiario;
 - m) l'omessa trasmissione della documentazione finale al Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti" entro e non oltre i termini perentori assegnati dall'Amministrazione regionale;
 - n) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i., di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
 - o) in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso.
2. Costituiscono cause di *revoca parziale* delle agevolazioni:

- a) il mancato rispetto, prima che siano trascorsi tre anni, ovvero 5 per le grandi imprese, dal pagamento finale al beneficiario, del vincolo di stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. 1303/2013:
 - cessazione o rilocalizzazione dell'unità produttiva interessata dall'investimento al di fuori della regione Abruzzo;
 - cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito all'impresa;
 - modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo;

- 3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.
- 4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, l'impresa restituisce l'importo ricevuto maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.
- 5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 22 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

- 1. Il Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti" può chiedere al beneficiario di produrre un'ulteriore descrizione analitica (oltre alla relazione descrittiva finale di cui all'art. 16, punto 5.2, lett. a) dei risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si

rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR 2014–2020.

2. Nell'implementare le attività di informazione e disseminazione dei risultati progettuali, i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare al paragrafo 2.2, punti 1 e 2. Nello specifico è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:

- l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento dell'Unione;
- il logo del POR FESR/FSE Abruzzo 2014/2020.

Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario deve:

- fornire, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- collocare, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5 dell'Allegato XII, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Articolo 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università – Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti - DPG015 – Via Passolanciano, 75, 65125 Pescara.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti *Pietro De Camillis*.
3. Il Responsabile dell'istruttoria è il Responsabile dell'Ufficio Attrazione di Nuovi Insediamenti Industriali, Contrasto alla Delocalizzazione, *Adriano Marzola* tel. 085/767 2307.
4. Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste a *Micaela Maselli* tel. 085/767 2313 e inviando FAQ ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dpg015@regione.abruzzo.it oppure dpg015@pec.regione.abruzzo.it.

Articolo 24 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

Articolo 25- NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo

2014 – 2020, nel documento “Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15.01.2016, nonché nel SIGECO approvato con DGR 395 del 18 luglio 2017 e ss.mm. e ii. e nel correlato Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione POR FESR Abruzzo 2014-2020 modificato con Determinazione direttoriale n. DPA-384 del 27-11-2018.

2. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Articolo 26 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono esser realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell’ambiente e delle pari opportunità, nonché a quanto programmato con il POR FESR Abruzzo 2014 – 2020.

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali, regionali e specifiche di riferimento.

Normativa europea:

- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, ai fini della definizione di PMI, così come modificato e integrato dal Reg. (UE) 2017/1084 adottato della Commissione Europea il 14 giugno 2017;
- Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2014) 8021 del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 2014 - 2020;
- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il documento “Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;
- Decisione C(2017) 7089 final del 17.10.2017 è stata approvata la modifica del Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020;
- Decisione C(2018) 18 final della Commissione Europea, del 9 gennaio 2018 e ss.mm.ii., è stata modificata la decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Abruzzo FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo euro-

peo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Normativa nazionale:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii..
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" con riferimento ai casi di c.d. *pantouflage* previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
- DPR del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", pubblicato in GU n. 175 del 28/07/2017;
- DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

Provvedimenti regionali:

- DGR n. 723 del 09.09.2015, con la quale si prende atto che la Commissione Europea con Decisione N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 che ha adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- DGR n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per gli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I Livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- DGR n. 395 del 18 luglio 2017 (approvazione Si.GE.CO. unico, Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE 2014/2020 e POR FESR 2014/2020);
- Determinazione direttoriale DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I Livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e s.m.i.;
- Determinazione direttoriale n. DPA/229 del 19.07.2018 di Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 2.0 Luglio 2018;
- Determinazione direttoriale n. DPA/130 del 11.08.2017 di approvazione del "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR ABRUZZO 2014-2020".
- Determinazione direttoriale n. DPA /189 del 07.11.2017 di modifica del "Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR ABRUZZO 2014-2020";

- Determinazione direttoriale n. DPA /234 del 23.07.2018 di Approvazione modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020 – Versione 3.0 - Luglio 2018;
- Determinazione direttoriale n. DPA/331 del 16.10.2018 di Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 3.0 - Ottobre 2018;
- Determinazione direttoriale n. DPA /332 del 16.10.2018 di Approvazione modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020-Versione 4.0 -Ottobre 2018.
- Determinazione direttoriale n. DPA /337 del 19.10.2018 di approvazione dell'all. 23 al Manuale dell'AdG e parziale integrazione e rettifica della Determinazione direttoriale n. DPA/332 del 16.10.2018;
- Determinazione direttoriale n. DPA/380 del 27.11.2018 Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – Versione 4.0 - Novembre 2018.;
- Determinazione direttoriale n. DPA /384 del 27.11.2018 di Approvazione modifica del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e Allegati del POR FESR 2014-2020-Versione 5.0 -Novembre 2018.

Normativa specifica:

- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25-10-2012;
- Comunicazione della Commissione sulla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01);
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 - Suppl. Ordinario n.81);
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (G.U. 18 luglio 2014, n. 165);
- Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", relativamente alla tabella di conversione di cui all'allegato I;
- Regolamento delegato (UE) 2015/2402 del 12 ottobre 2015 per i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore ai fini del calcolo e della verifica dell'indice PES.

Allegati per la candidatura:

- Allegato I - Domanda di finanziamento;
- Allegato II a – Piano economico di dettaglio;
- Allegato II b – Piano economico generale;
- Allegato III – Scheda tecnica dell'intervento;
- Allegato IV – Dichiarazione Aiuti di stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014;
- Allegato V – Codici ATECO e settori energivori